

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-*bis*
n. 95

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(*Estensore* SIRCANA)

approvata nella seduta del 18 dicembre 2012

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGI-
SLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA MESSA A
DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI APPARECCHIATURE RADIO
(COM(2012) 584 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 2013
—————

La Commissione, esaminato l'atto COM(2012) 584 definitivo,

considerato che esso è diretto alla rifusione e all'aggiornamento della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 9 marzo 1999, sul reciproco riconoscimento della conformità delle apparecchiature radio, nonché al suo adeguamento al «nuovo quadro normativo» per la commercializzazione dei prodotti, di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e al nuovo quadro relativo all'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione europea;

ricordato che la decisione n. 768/2008/CE stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare a tutte le normative di armonizzazione concernenti le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tali normative;

considerato che, rispetto alla direttiva 1999/5/CE, la proposta provvede ad escludere dal suo campo di applicazione i terminali a linea fissa, in quanto coperti dalla direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e gli aspetti di concorrenza sul mercato delle apparecchiature terminali, in quanto disciplinati dalla direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, nonché ad operare i necessari aggiornamenti tecnici concernenti le apparecchiature «*software-defined*» e a prevedere alcune misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi;

considerato, inoltre, che la proposta provvede anche ad allineare le attuali competenze di esecuzione della Commissione europea, previste dalla direttiva 1999/5/CE, alle nuove procedure degli atti delegati e degli atti di esecuzione, di cui agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto solo con un atto dell'Unione è possibile assicurare l'armonizzazione tec-

nica dei prodotti in funzione di un'effettiva libera circolazione delle merci, nonché ad allineare un testo legislativo europeo alle nuove procedure degli atti delegati e degli atti di esecuzione introdotti dal Trattato di Lisbona;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, poiché si limita ad aggiornare la normativa sulla conformità delle apparecchiature radio, e ad adeguarla al «nuovo quadro normativo» relativo alla commercializzazione dei prodotti e alle competenze di esecuzione alle nuove procedure degli atti delegati e degli atti di esecuzione introdotti dal Trattato di Lisbona. Le deleghe di potere, peraltro, sembrano rispettare il criterio della «non essenzialità» delle materie oggetto di delega, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE;

nel merito, si esprime apprezzamento per le opportune misure di aggiornamento della normativa concernente aspetti di sicurezza e di efficienza di prodotti di grande diffusione e di uso frequente, nonché per le misure di semplificazione normativa tra cui: la delimitazione del campo di applicazione della normativa; la soppressione dell'obbligo di notifica dell'immissione sul mercato di apparecchiature che utilizzano bande di frequenze non armonizzate a livello dell'Unione europea; la soppressione dell'obbligo di apporre sul prodotto un identificatore di categoria delle apparecchiature; e la soppressione dell'obbligo di apporre la marcatura CE sulle istruzioni per l'uso.

